

REGOLAMENTO

ADOTTA UN'AIUOLA

**ASSEGNAZIONE IN GESTIONE DI AREE
A VERDE PUBBLICO**

Approvazione con Delibera esecutiva di CC n . 46 del 31/07/2017





Indice

Art. 1	Definizione e finalità
Art. 2	Modalità di collaborazione.....
Art. 3	Tipologia di curatori
Art. 4	Disposizione generali – Competenze
Art. 5	Criteri di assegnazione
Art. 6	Durata della gestione
Art. 7	Esclusività
Art. 8	Forme di pubblicità.....
Art. 9	Obblighi del concessionario
Art. 10	Vigilanza
Art. 11	Revoca, furti, danni ed infortuni
Art. 12	Modifiche al Regolamento
Art. 13	Norme finali.....



Art. 1 DEFINIZIONE E FINALITA'

Per aree a verde pubblico assegnabili con il presente regolamento s'intendono appezzamenti di terreno nelle disponibilità del Comune di varie dimensioni che possono essere messi a disposizione dei cittadini, come ad esempio: le aiuole nei pressi dei parcheggi, dei condomini e dei locali pubblici, le rotatorie.

L'obiettivo è di favorire e stimolare la cura e la protezione dell'ambiente urbano, incentivando l'attività di volontariato come manifestazione di senso civico e strumento di coesione sociale.

Con il presente regolamento si intende sensibilizzare i cittadini alla cura delle aree di pubblico interesse, per definizione bisognose del rispetto e della protezione di tutti.

Art. 2 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

E' possibile collaborare con l'amministrazione comunale nelle seguenti forme:

- progettazione e realizzazione o riqualificazione di aree verdi previo accordo con l'Amministrazione Comunale;
- manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata;
- piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali competenti;

All'interno dei parchi pubblici è inoltre possibile prendersi cura in particolare di arredi urbani, quali panchine, aree giochi, aree cani, attrezzature sportive etc. E' anche possibile definire forme di collaborazione per l'adozione di cure specifiche da somministrare ad alberi di interesse.

Art. 3 TIPOLOGIE DI CURATORI

Possono accedere all'assegnazione i sotto elencati soggetti:

1) CITTADINI PRIVATI

2) ASSOCIAZIONI:

- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale riconosciute;
- associazioni, gruppi o circoli senza fine di lucro, anche non riconosciuti formalmente aventi sede o attività prevalente sul territorio comunale;
- istituti scolastici e/o singole classi.

3) SPONSOR:

- imprese e artigiani;
- attività commerciali;
- altre attività economiche.

4) PROGETTISTI:

- architetti (paesaggisti, progettisti);
- dottori in scienze naturali, forestali;
- agronomi.

Le professionalità potranno finalizzare il loro contributo attraverso la donazione di un progetto completo di capitolato e computo metrico, nonché preventivo di spesa.



5) BENEFATTORI

Privati, aziende o realtà associative possono effettuare una donazione al Comune finalizzata alla realizzazione di nuove aree o a manutenzioni di ambiti particolarmente bisognosi di intervento.

I soggetti interessati potranno presentare richiesta all'Amministrazione Comunale, secondo la modulistica appositamente predisposta e sottoscrivere il relativo accordo di collaborazione/ contratto di sponsorizzazione secondo gli schemi- tipo per le diverse tipologie approvati dalla Giunta Comunale in attuazione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 4 DISPOSIZIONE GENERALE - COMPETENZE

La Giunta Comunale provvede, su proposta dell'Ufficio Contratti, ad approvare, per le diverse tipologie, schemi - tipo di accordo di collaborazione/ contratto di sponsorizzazione .

La concessione delle aree a verde avviene a cura dell'Ufficio Tecnico (oggi Ufficio Tecnico Associato (UTA), cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- supporto nella predisposizione delle domande;
- verifica della documentazione prevista e dell'ammissibilità della domanda;
- verifica della fattibilità del progetto
- assegnazione dell'area e sottoscrizione dell'accordo di collaborazione ;
- sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione
- pubblicazione dell'elenco degli assegnatari sul sito web del Comune.

Per la predisposizione e formalizzazione degli Accordi e dei contratti di sponsorizzazione, l'Ufficio Tecnico si avvale del supporto dell'Ufficio Contratti

Art. 5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Previa istruttoria conseguente alla richiesta presentata, l' Ufficio Tecnico verificherà l'idoneità dei richiedenti e la fattibilità del progetto proposto, acquisendo, se del caso, il parere della Polizia Municipale in ordine agli aspetti legati alla sicurezza stradale.

Qualora per una medesima area vi sia il concorso di più richieste, il Responsabile dell' Ufficio Tecnico opererà la scelta tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:

- valutazione della proposta di massima, compatibilità con l'arredo urbano esistente, livello qualitativo e modalità di gestione dell'intervento;
- vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente: questo criterio assumerà particolare rilevanza per privati cittadini e associazioni (in particolar modo se istituti scolastici o singole classi);
- struttura e risorse messe a disposizione del richiedente nonché personale coinvolto nell'iniziativa.

Per la scelta di eventuali sponsor e la disciplina dei rapporti di sponsorizzazione si fa rinvio allo specifico regolamento comunale.



L'istruttoria degli uffici si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione delle richieste.

In caso di valutazione tecnica positiva, l'Ufficio Tecnico propone all'approvazione della Giunta il progetto e lo schema di accordo di collaborazione/ contratto di sponsorizzazione, predisposto sulla base di schemi tipo di cui all'art. 4, che regola nello specifico i singoli aspetti legati alla gestione nonché le eventuali forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale ai privati cittadini e alle associazioni.

L'iter amministrativo si conclude la sottoscrizione dell' accordo di collaborazione/ contratto di sponsorizzazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 6 DURATA DELLA GESTIONE

La concessione ha durata quinquennale con possibilità di disdetta da parte dei concessionari da comunicarsi con sei mesi di anticipo. Entro tre mesi dalla scadenza i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo quinquennio. Durate diverse potranno essere valutate in relazione alle specificità dell'intervento.

Art. 7 ESCLUSIVITA'

L'area assegnata in gestione deve essere gestita direttamente e con continuità dal concessionario e non può essere affidata, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo di collaborazione/contratto di sponsorizzazione in assenza di preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 8 FORME DI PUBBLICITA'

Gli Accordi di Collaborazione ed i contratti di sponsorizzazione saranno pubblicizzati sul sito web del Comune.

Limitatamente ai privati cittadini e alle associazioni, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere l'apposizione di una targa personalizzata finalizzata al riconoscimento dell'attenzione dei cittadini alla tutela dell'ambiente urbano.

Gli sponsor potranno promuovere la propria immagine con il posizionamento, nell'area assegnata, di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni definite nel contratto di sponsorizzazione.



Art. 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi a realizzare gli interventi a loro spese e con continuità, prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dall'accordo di collaborazione.

Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

Qualsiasi variazione dell'impianto originario dei luoghi, diverso rispetto al progetto proposto al momento dell'affidamento, deve essere autorizzato, secondo i casi, dai competenti uffici comunali. Tutte le opere di miglioria apportate dal concessionario, alla fine del contratto, tornano in proprietà del comune senza che il soggetto privato abbia nulla a pretendere quale risarcimento delle spese sostenute.

In relazione alla specificità del singolo intervento, l'accordo di collaborazione/ contratto di sponsorizzazione potrà prevedere particolari oneri a carico del soggetto assegnatario, e dovrà disciplinare, in particolare, gli aspetti legati alle coperture assicurative.

Tutte le spese, imposte, tasse eventualmente dipendenti e conseguenti alla formalizzazione dell'accordo di collaborazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale, salvo quanto diversamente previsto da specifica normativa fiscale o diverso accordo tra le parti. Per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione, le predette spese sono ripartite in egual misura tra le parti mentre resta a carico dello sponsor ogni imposta conseguente o canone come l'imposta pubblicitaria e la Cosap, se ed in quanto dovuti.

L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell'intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

L'assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione dell'accordo di collaborazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune.

L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche. Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico del soggetto assegnatario, salvo il caso di realizzazione di nuove aree verdi pubbliche della superficie minima di 3000 mq.

Eventuali opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario, allo scadere della validità dell'accordo di collaborazione, rimarranno di proprietà comunale senza che l'assegnatario possa pretendere indennizzo alcuno.



Art. 10 VIGILANZA

La vigilanza i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento competono all'ufficio tecnico.

L'accordo di collaborazione potrà prevedere le forme e le cadenze di tali controlli.

Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nell'accordo di collaborazione, il responsabile del servizio inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune azioni correttive che dovranno essere attuate entro 15 giorni dalla contestazione stessa.

L'assegnatario dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio, ad eccezione delle piante eventualmente donate dall'assegnatario. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l'area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario.

Per quanto non precisato dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamentari.

L'elenco degli assegnatari degli interventi sarà pubblicizzato tramite i mezzi di comunicazione e sul sito internet del Comune di Castel Guelfo di Bologna.

Art.11 REVOCA-FURTO,DANNI E INFORTUNI

Il Comune di Castel Guelfo di Bologna - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati con, un preavviso di 30 giorni, salvo i casi d'urgenza.

L'assegnazione dell'area sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti e comunque non risulti in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, con qualsiasi modalità, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà immediatamente decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla controparte.



L'assegnazione dell'area potrà essere inoltre revocata per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazioni degli strumenti di programmazione o altri casi di pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella piena disponibilità comunale.

L'Amministrazione Comunale non risponderà di furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni ed incidenti che si possano verificare.

Art. 12 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere oggetto di modifiche sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di applicazione nonché in base a norme e provvedimenti sopravvenuti. Si intende che le eventuali modifiche e integrazioni, successive all'assegnazione e a pena di decadenza della stessa, si applicheranno alle assegnazioni in essere.

Art. 13 NORME FINALI

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legge, nell'atto di assegnazione e nell'accordo di collaborazione/contratto di sponsorizzazione.